

Ordinanza
concernente la promozione dell'immagine della Svizzera
all'estero
(Ordinanza sulla comunicazione dell'immagine nazionale)

del 12 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 9 della legge federale del 24 marzo 2000¹ concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (legge),

ordina:

Art. 1 Comunicazione dell'immagine nazionale: compiti permanenti

¹ Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si adopera per tutelare gli interessi della Svizzera all'estero avvalendosi degli strumenti utilizzati nelle relazioni pubbliche (comunicazione dell'immagine nazionale).

² I compiti permanenti in ambito di comunicazione dell'immagine nazionale consistono nel:

- a. promuovere la visibilità della Svizzera all'estero;
- b. chiarire all'opinione pubblica internazionale le posizioni e gli interessi politici della Svizzera;
- c. creare e promuovere una rete di relazioni tra la Svizzera e chi, all'estero, ha un ruolo decisionale o contribuisce alla formazione dell'opinione.

³ Il DFAE osserva come viene percepita la Svizzera all'estero, analizza le informazioni raccolte per determinarne l'eventuale influenza sull'immagine del Paese e inoltra i risultati al Consiglio federale e ai servizi della Confederazione competenti in materia.

⁴ Il DFAE sottopone al Consiglio federale proposte concernenti la partecipazione della Svizzera a esposizioni mondiali o ad altri eventi simili.

Art. 2 Comunicazione dell'immagine nazionale: compiti particolari in caso di minaccia o crisi dell'immagine

Se l'immagine della Svizzera all'estero è esposta a grave minaccia o è già in una situazione di crisi, il DFAE presenta al Consiglio federale un piano di comunicazione nel quale sono definiti i contenuti della comunicazione, le competenze e il preventivo.

RU 2008 6419

¹ RS 194.1

Art. 3 Strategia

Su proposta del DFAE, il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni la strategia alla base della comunicazione dell'immagine nazionale conformemente all'articolo 1. Nella strategia sono definiti gli aspetti tematici e regionali su cui deve incentrarsi tale comunicazione.

Art. 4 Coordinamento

¹ Il DFAE coordina le sue attività in ambito di comunicazione dell'immagine nazionale con quelle di altri servizi, interni o esterni alla Confederazione, impegnati nella promozione dell'immagine della Svizzera all'estero.

² A questo scopo, può stipulare convenzioni di collaborazione con i servizi interessati.

Art. 5 Strumenti

Per adempiere ai suoi compiti in ambito di comunicazione dell'immagine, il DFAE:

- a. allestisce una gamma esaustiva e aggiornata di strumenti informativi e promozionali;
- b. invita in Svizzera personalità estere che hanno un ruolo decisionale o contribuiscono alla formazione dell'opinione, o che potrebbero svolgere queste funzioni in futuro;
- c. collabora con i media dei Paesi esteri;
- d. organizza gli interventi ufficiali della Svizzera a eventi internazionali di grande rilevanza, in particolare alle esposizioni mondiali e ai giochi olimpici;
- e. si avvale di eventi e piattaforme importanti.

Art. 6 Sostegno finanziario

¹ Le misure di promozione dell'immagine della Svizzera all'estero possono beneficiare di un sostegno finanziario se:

- a. hanno per oggetto tematico la Svizzera;
- b. diffondono i messaggi di base di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge; e
- c. giovano a interessi di politica estera della Svizzera.

² Le domande di sostegno finanziario devono essere presentate previamente al DFAE in forma scritta.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 25 ottobre 2000² concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero è abrogata.

² [RU 2000 2613]

Art. 8 Modifica del diritto vigente

...³

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

³ Le mod. possono essere consultate alla RU **2008** 6419.

